

Linee guida per la corretta gestione dei canili e delle strutture rifugio

di Rosalba Matassa*

La legge quadro 281/91 prevede che i comuni, singoli o associati, provvedano al risanamento dei canili e alla costruzione dei rifugi per animali d'affezione, nei quali siano assicurate adeguate condizioni di salute e benessere degli animali ospitati. Tali strutture devono rispondere ai requisiti previsti da leggi e regolamenti di applicazione della 281, emanati in ambito regionale.



- **È necessario chiarire la differenza sostanziale esistente tra il canile sanitario ed il canile rifugio;** entrambe le strutture sono destinate ad accogliere gli animali raccolti vaganti sul territorio, ma le strutture sanitarie hanno la funzione di prima accoglienza, sono sotto la diretta responsabilità del Servizio Veterinario Ufficiale e in queste si provvede all'apposizione del microchip ed alla contestuale registrazione in anagrafe canina, oppure alla verifica del dispositivo di identificazione se presente e ai controlli sanitari.

La corretta gestione di queste strutture inizia con la progettazione o l'adeguamento delle diverse aree destinate alla detenzione degli animali, utilizzando criteri che siano rispettosi del benessere e delle carat-

teristiche etologiche degli animali. A tal fine è auspicabile che ogni struttura, pubblica o privata, nella quale vengono accolti animali randagi ai sensi della normativa vigente, adotti un sistema di buone prassi di gestione o, nel caso dei rifugi nei quali si tenda all'eccellenza, all'adozione di sistemi di qualità. In tali casi deve essere previsto un manuale (di buone prassi o di qualità) nel quale devono essere descritte le modalità con le quali l'organizzazione persegue la politica e gli obiettivi prestabiliti ed effettua la sorveglianza degli indicatori relativi a detti obiettivi.

Avvalersi **di buone pratiche di gestione** può determinare, infatti, con accorgimenti sostenibili anche dal punto di vista economico, un notevole miglioramento delle condizioni di detenzione degli animali e favorire l'aumento delle adozioni.

La moderna concezione di rifugio è sempre più intesa come un parco-rifugio, ovvero una struttura di ampie dimensioni entro la quale gli animali sono ospitati in un ambiente ove è stato ricreato un *habitat* ottimale rispetto alle esigenze etologiche della specie. **Le strutture rifugio devono essere considerate come luoghi di soggiorno temporaneo,** come un punto di transito per l'animale nell'attesa di essere adottato, devono essere pertanto concepite e gestite con questa finalità prioritaria.

Sotto tale ottica il parco-rifugio è realizzato co-

Normativa



me un luogo piacevole, che invita a essere visitato, predisposto in modo da accogliere adulti e bambini e in modo che si possa fare all'interno cultura animalista, tale da non apportare di spiacevole nel caso in cui si adotti un solo animale scelto fra tutti quelli ospiti del rifugio. Le strutture parco-rifugio devono essere fulcro di attività animaliste da cui devono partire le campagne di adozione, i programmi di educazione al giusto rapporto con gli animali, l'informazione contro il fenomeno dell'abbandono, i piani di controllo delle nascite e di identificazione degli animali di proprietà, la sorveglianza epidemiologica e zoiatrica.

La struttura dovrebbe prevedere anche delle **attività autofinanzianti che abbassino i costi di gestione per l'amministrazione e offrano dei servizi di valore ai cittadini.**

In pratica un parco-rifugio, anello fondamentale della catena di interventi atti a prevenire e combattere il fenomeno del randagismo, dovrà essere progettato come **una efficiente struttura perfettamente integrata nel territorio ed essere considerato non più come un ente assistenziale bensì come un'impresa che va gestita in modo manageriale tendente a raggiungere una autonomia economica**, ciò non significa che deve essere concepito come fonte di reddito o di speculazione bensì gestito tenendo sempre presente l'obiettivo per cui è stato creato: ridurre i tempi di permanenza degli animali.

Poiché il cane è un animale sociale e di gruppo, il parco-rifugio deve garantire agli ospiti la

socializzazione e l'equilibrio comportamentale del gruppo entro cui ogni singolo animale viene inserito. Nel gestire le attività del rifugio, la direzione dello stesso persegue politiche di riduzione del randagismo e di sensibilizzazione del territorio verso la cultura animalista, attraverso momenti di incontro con scuole e privati, che sono ben evidenziate nelle quotidiane attività di gestione. In tal senso la collaborazione con le associazioni di volontariato è determinante nel raggiungimento di questo obiettivo come pure per la realizzazione dei programmi di limitazione delle nascite.

Al rifugio accedono animali e persone con esigenze diverse. I cani dovrebbero arrivare al rifugio inviati direttamente dal Servizio Veterinario della Asl che, come previsto dalla legge n. 281/91 e dalle leggi regionali di applicazione, è competente per gli animali randagi ospitati nei canili sanitari (luoghi di prima accoglienza dei cani vaganti) per la relativa profilassi sanitaria e per l'iscrizione all'anagrafe canina attraverso l'inserimento di un dispositivo elettronico (microchip). In taluni casi il rifugio è attiguo al canile sanitario o comprende una parte separata che svolge la funzione di canile sanitario, sotto la diretta responsabilità del servizio Veterinario Ufficiale.

I cani possono arrivare al rifugio portati direttamente da privati cittadini che hanno trovato l'animale vagante. In questo caso i gestori del rifugio lo segnaleranno al Servizio Veterinario territorialmente competente che si occuperà di verificare se l'animale è provvisto di un sistema di riconoscimento e, in caso affermativo, provvederà a contattare il proprietario. **Le strutture rifugio dovranno munirsi di sistema verificabile ed efficace per la registrazione di tutti i soggetti che transitano nella struttura:** gli animali devono essere registrati mediante schede segnaletiche singole, identificati con microchip e registrati nella banca dati della anagrafe - nel caso dei cani - o nel database della struttura per gli altri animali.

Per quanto riguarda i gatti, la legge qua-

APPLICAZIONE

Il sistema di gestione deve riguardare tutte le attività del canile e del rifugio. In particolare devono essere stabilite le procedure per:

- La gestione del **benessere degli animali**: servizi finalizzati principalmente alla prevenzione del randagismo e alla tutela dall'abbandono attraverso azioni a breve, medio e lungo termine; gestione delle risorse umane, infrastrutturali e finanziarie utili per il benessere degli animali.
- La **concezione e la gestione di tutte le strutture di detenzione** per animali senza proprietario deve essere finalizzata non solo al rispetto dei requisiti minimi previsti dalla norma, ma anche e soprattutto a tutelare gli animali presenti.
- La definizione di **protocolli per la prevenzione** delle malattie infettive con idonei piani vaccinali, delle parassitosi interne ed esterne.
- **La definizione di idonee misure di protezione agli alimenti stoccati.**
- La definizione di **un piano complessivo di igiene ambientale - pulizia, disinfezione.**
- La **tutela della sanità e l'incolumità pubblica**: pianificazione del controllo delle nascite, identificazione degli animali di proprietà; sorveglianza epidemiologica e zootica.
- La **gestione delle adozioni**: servizi finalizzati alla concretizzazione delle adozioni effettive e delle adozioni a distanza, effettuati mediante risorse di origine prevalentemente interna e in accordo con il Servizio Veterinario della A.S.L..
- **La cosiddetta "gestione diversa"**: servizi finalizzati alla diffusione di una cultura animalista volta ad avvicinare i cittadini agli animali preparandoli alla comune convivenza, attraverso l'organizzazione di convegni, di campagne di educazione, di programmi di educazione e di informazione, svolti con risorse parzialmente o totalmente interne e in eventuale partenariato con altri soggetti pubblici e privati.

dro n. 281/91, non prevede strutture di accoglienza, ma solo l'Istituzione di colonie feline, sotto vigilanza sanitaria del Servizio Veterinario della Asl. Tuttavia è auspicabile la creazione di rifugi nei quali ospitare i gatti che per qualche motivo non possono più appartenere ad una colonia o ad un proprietario (c.d. "villaggi del gatto").

La corretta gestione delle strutture richiede che il lavoro delle diverse figure professionali sia coordinato e verificato, con il determinante apporto delle conoscenze del medico veterinario, che deve essere competente non solo per gli aspetti relativi alla salute fisica ma anche per tutta la parte relativa all'equilibrio e al rispetto delle esigenze etologiche di specie. La rigorosa applicazione

delle norme in vigore deve essere sempre supportata dalle competenze e dalle conoscenze medico veterinarie **e, in questo senso, è fondamentale che il medico veterinario sia consapevole dell'importanza del proprio ruolo nella identificazione delle criticità delle strutture**; è sua la responsabilità di dare indicazioni precise e finalizzate alla tutela ed alla salute degli animali detenuti: esistono esperienze virtuose che possono essere prese ad esempio e letteratura disponibile.

*Dirigente veterinario
Ministero della salute

Direzione Generale della Sanità Animale e del
Farmaco Veterinario
Ufficio VI - benessere animale